

**Giustizia.** Il Tribunale di Milano chiama in causa di nuovo la Corte costituzionale sul divieto di eterologa della legge 40

# Fecondazione, parola alla Consulta

Per i giudici il divieto causa una discriminazione fra coppie con patologie diverse



**GIURISPRUDENZA**

**Patrizia Maciocchi**

Il tribunale di Milano torna alla carica con la Corte costituzionale invitata, per la seconda volta, a esprimersi sul divieto di **fecondazione eterologa**. Con un'ordinanza, depositata il 29 marzo scorso, il relatore Loretta Dorigo solleva dubbi sulla conformità dell'articolo 4 comma 3 della **legge 40/2004** con la Carta. La Consulta sul tema si era già pronunciata, con l'ordinanza 150 del 2012, dopo che la Grande Chambre della Corte dei diritti dell'uomo aveva "salvato" la norma italiana considerandola non in contrasto con l'articolo 8 della Convenzione che veglia sul rispetto della vita privata e familiare. Secondo i giudici di Strasburgo, il divieto

non eccedeva il margine di discrezionalità garantito agli Stati nel dettare la loro legislazione. La Cedu, in composizione collegiale, aveva completamente ribaltato il verdetto di "primo grado" (57813/00) con il quale aveva riscontrato la violazione.

La Corte Costituzionale, alla luce della bocciatura delle "sezioni unite" di Strasburgo, aveva adottato un'ordinanza con la quale rimetteva gli atti ai giudici di merito invitandoli a riesaminare la questione, mantenendosi in linea con quanto affermato dalla pronuncia della Corte europea e con la Convenzione. Il ricorso alla Consulta doveva essere considerato l'ultima chance nel caso l'impresa risultasse impossibile.

Quadratura che non è tornata alla prima sezione civile di Milano che bussa ancora alla porta della Consulta, questa volta con un'ordinanza che trova un "grimaldello" proprio nella sentenza della Grande Chambre.

I giudici di Strasburgo pur avallando il divieto imposto dalla legge 40, invitano però il legislatore a tenere conto dell'evoluzi-

one scientifica e culturale. Cosa che, secondo i giudici di Milano, non è avvenuta.

Il tribunale afferma la violazione degli articoli 2, 29 e 31 posti dalla carta a tutela dell'interesse pubblico e dell'articolo 3 sul divieto di discriminazione che, nel caso specifico, colpisce coppie con gli stessi limiti di procreazione, ma con patologie diverse.

«Non c'è dubbio - si legge nell'ordinanza - che la scienza medica oggi consente l'esecuzione di tecniche di fecondazione in vivo o in vitro di tipo eterologo, con utilizzo di gameti sia maschili sia femminili, provenienti da un donatore terzo rispetto alla coppia». Il relatore previene anche le possibili eccezioni sui legami di sangue, ricordando che l'ordinamento italiano ammette, con l'adozione, la frattura tra genitorialità genetica e legittima. Un ambito in cui il legislatore mette in secondo piano il diritto del minore a ricostruire e conoscere la propria ascendenza genetica. Un altro appiglio nella sentenza della Grande Chambre il tribunale di Milano lo trova nel passaggio

nel quale il riconoscimento dell'autonomia dei Governi viene definita "limitata" nei casi in cui ci sia da regolare un'aspetto importante dell'esistenza e dell'identità del cittadino. Ancora un assist c'è nella sentenza della Corte costituzionale 151 del 2009, con la quale la Consulta ha affermato che «la giurisprudenza costituzionale ha ripetutamente posto l'accento sui limiti che alla discrezionalità legislativa pongono le acquisizioni scientifiche e sperimentali che sono in continua evoluzione e sulle quali si fonda l'arte medica: sicché in materia di pratica terapeutica, la regola di fondo deve essere l'autonomia e la responsabilità del medico che, con il consenso del paziente, opera le necessarie scelte professionali». Su un'ordinanza che considera ben argomentata punta le sue speranze l'avvocato Marilisa D'Amico che assiste la coppia che ha presentato ricorso al Tribunale milanese.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**APPROFONDIMENTO ONLINE**

Il testo dell'ordinanza  
[www.ilsote24ore.com/norme/documenti](http://www.ilsote24ore.com/norme/documenti)



## Eterologa

● La fecondazione eterologa è una procedura che prevede l'utilizzo di un seme oppure di un ovulo (ovodonazione) proveniente da un soggetto esterno alla coppia. In Italia la fecondazione eterologa è vietata dalla legge 40 del 2004. Il tribunale di Milano ha chiesto alla Consulta di stabilire se questa pratica sia in contrasto con alcuni principi costituzionali, tra cui il diritto fondamentale all'autodeterminazione della coppia, il principio di eguaglianza tra coppie e il diritto alla salute

